

## ATTO COSTITUTIVO DELLA "ISASD ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA"



In Roma, Via Santorre di Santarosa n° 9, si sono riuniti il 02 Settembre 2013 per costituire un'associazione scientifica, senza fini di lucro, denominata "ISASD - Italian Scientific Association Safety and Defibrillation - Associazione Scientifica" senza fini di lucro, i seguenti signori:

- Fabrizio Delogu, nato a Roma il 07/10/1972 e residente in Roma Via Santorre di Santarosa n° 9 - codice fiscale DLG FRZ 72R07 H501F;
- Andrea Di Nardo, nato a Roma il 06/08/1976 e residente in Roma Via Sotto il Monte n° 77 - codice fiscale DNR NDR 76M06 H501L.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Fabrizio Delogu, il quale a sua volta nomina Segretario il Sig. Andrea Di Nardo.

Il Presidente illustra pertanto i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e dà quindi lettura allo Statuto Sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", e che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato alla unanimità.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive.

I presenti convengono e stipulano che l'Associazione è costituita senza scopo di lucro, potendo però esercitare limitate attività commerciali aventi scopo di lucro, ai sensi e nei limiti della L. 398/91, al fine di contribuire alla gestione delle attività prevalenti dell'associazione scientifica no-profit.

L'Associazione è regolata dallo Statuto allegato che fa parte integrante del presente atto ed avrà piena autonomia giuridica, patrimoniale, organizzativa e finanziaria, ed ha per scopo :


- 1) la formazione sanitaria di base ed avanzata, l'aggiornamento, l'educazione sanitaria, l'informazione e l'addestramento alle pratiche di primo soccorso, le emergenze, le urgenze e le maxiemergenze sanitarie; corsi di formazione professionale, culturale, di alta formazione, attività didattiche e di addestramento, seminari, incontri e convegni anche d'intesa con enti pubblici, Istituti, Università, altre Associazioni, Fondazioni, Aziende private italiane e straniere;
- 2) la promozione ed organizzazione di corsi di informazione, formazione ed aggiornamento ed educazione sanitaria per alunni di ogni ordine e grado, in accordo con le autorità scolastiche;

3) la promozione ed organizzazione di iniziative o attività scientifiche, culturali, ambientali, educative e sociali finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al precedente punto;

4) la promozione ed organizzazione di attività assistenziali socio-sanitarie, di studio, di ricerca e di informazione, di diffusione, nei settori della educazione sanitaria.

I presenti Associati fondatori, costituenti il primo nucleo di Associati effettivi riuniti in assemblea, deliberano inoltre che l'Associazione venga denominata **"ISASD - Italian Scientific Association Safety and Defibrillation - Associazione Scientifica"** in abbreviazione **"ISASD Associazione Scientifica"** con sede in Roma, Via Santorre di Santarosa n° 9, ed eleggono i seguenti Signori per le cariche sociali:

Fabrizio Delogu - Presidente



Andrea Di Nardo - Segretario




Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.


Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea.

Roma 02 Settembre 2013


FIRMA DEGLI ASSOCIATI FONDATORI



Il Presidente




Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II  
DI ROMA - Ufficio Provinciale di Roma C - Territorio  
6/9/13 3 237  
Registrato in data 6/9/13  
Versato € 1.680,00 (Euro) aut. n. 10/10  
IL DIRETTORE





## STATUTO DELLA "ISASD ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA"

### TITOLO I - Denominazione e sede

#### Articolo 1

Ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Roma, Via Santorre di Santarosa n° 9 un'associazione scientifica, senza fini di lucro, denominata "ISASD - Italian Scientific Association Safety and Defibrillation - Associazione Scientifica" senza fini di lucro".

L'Associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

### TITOLO II - Scopo ed oggetto sociale

#### Articolo 2

L'associazione è a carattere volontario la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini educativi ed informativi scientifici e culturali. È caratterizzata dall'elettività e gratuità delle cariche associative; si potrà avvalere di prestazioni dei propri associati per assicurare il regolare funzionamento delle attività sociali.

#### Articolo 3

L'associazione si propone di:

- a) la formazione sanitaria di base ed avanzata, l'aggiornamento, l'educazione sanitaria, l'informazione e l'addestramento alle pratiche di primo soccorso, le emergenze, le urgenze e le maxiemergenze sanitarie; corsi di formazione professionale, culturale, di alta formazione, attività didattiche e di addestramento, seminari, incontri e convegni anche d'intesa con enti pubblici, Istituti, Università, altre Associazioni, Fondazioni, Aziende private italiane e straniere;
- b) la promozione ed organizzazione di corsi di informazione, formazione ed aggiornamento ed educazione sanitaria per alunni di ogni ordine e grado, in accordo con le autorità scolastiche;
- c) la promozione ed organizzazione di iniziative o attività scientifiche, culturali, ambientali, educative e sociali finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al precedente punto;

- d) la promozione ed organizzazione di attività assistenziali socio-sanitarie, di studio, di ricerca e di informazione, di diffusione, nei settori della educazione sanitaria.
- e) la pubblicazione di stampe, anche multimediali, periodiche e non.

#### Articolo 4

##### Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati .

#### TITOLO III - Soci

##### Articolo 5

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

##### Articolo 6

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, anche verbale, al Presidente, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare associati dell'Associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato.

##### Articolo 7

La qualifica di associato dà diritto:

- ad essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi (il diritto di voto degli associati minorenni è esercitato dal genitore o da chi ne ha la patria potestà);

I associati sono tenuti:

- alla condivisione delle finalità dell'Associazione ed all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

##### Articolo 8

Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea, la quale potrà essere integrata da ulteriori contributi richiesti successivamente.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera dell'Assemblea degli associati e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Agli Associati potrà essere inoltre richiesto il pagamento di corrispettivi specifici per la cessione di beni e/o la prestazione di servizi supplementari che dovessero essere richiesti all'Associazione.

#### TITOLO IV - Recesso - Esclusione

##### Articolo 9

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte, ed è deliberata dal Presidente dell'Associazione.

##### Articolo 10

Le dimissioni da associato dovranno essere presentate per iscritto al Presidente dell'Associazione.

L'esclusione sarà deliberata dal Presidente dell'Associazione nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 2 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

##### Articolo 11

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 10, e devono essere motivate.

Le delibere di esclusione devono essere ratificate dalla prima Assemblea degli associati utile.

L'associato interessato dal provvedimento ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa definitiva con l'annotazione del provvedimento nel libro associati che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento dopo che l'assemblea abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

#### TITOLO V - Risorse economiche e Fondo Comune

## Articolo 12

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote corrispettivi specifici e contributi corrisposti dagli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di corsi di informazione, formazione ed aggiornamento ed educazione sanitaria;
- c) eredità, elargizioni, donazioni e legati;
- d) contributi e sovvenzioni dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nonché da raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

## Articolo 13

L'esercizio sociale decorre dal 01 Luglio al 30 Giugno di ogni anno. Il Presidente dell'Associazione deve predisporre il rendiconto economico e finanziario che deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati, almeno 1 mese prima della sua approvazione da parte dell'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

## Articolo 14 – Libri sociali

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- a) il libro degli associati;

- b) il libro verbali delle Assemblee;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo.

I libri sociali tenuti anche in forma meccanografica, dovranno essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

## TITOLO VI - Organi dell'Associazione

### Articolo 15

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo (qualora eletto).
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso.

Potranno comunque essere erogate indennità, anche di trasferta, e rimborsi forfettari di spesa nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Le cariche sociali hanno durata quadriennale e decadono all'approvazione del relativo rendiconto annuale.

### Articolo 16 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve essere effettuata dal Presidente dell'Associazione mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e/o e-mail almeno 15 giorni prima dell'adunanza e deve contenere la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, in prima ed in seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

### Articolo 17

L'assemblea ordinaria:

- a) esamina ed approva il rendiconto annuale di cui all'art. 13;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Presidente dell'Associazione;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

#### Articolo 18

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie, hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

#### Articolo 19

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere per le modifiche dello statuto sono valide, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi (2/3) degli associati ed il voto a maggioranza.

In seconda convocazione serve la presenza della maggioranza degli associati ed il voto è a maggioranza dei presenti.

La delibera di scioglimento dell'Associazione è invece valida se presa dai tre quarti (3/4) degli associati presenti o rappresentati.

#### Articolo 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

#### Articolo 21 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, qualora eletto, è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri scelti fra gli associati maggiorenni.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento della quota associativa, e che non ricoprono la medesima carica sociale in altre Società e/o Associazioni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

I componenti del Consiglio restano in carica per 4 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica e da consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo, qualora eletto, è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro o di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

#### Articolo 22

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità si indicano nuove elezioni per i membri da sostituire. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

#### Articolo 23 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale dei Associati e ha la legale rappresentanza dell'Associazione insieme o in concerto al Segretario Generale con facoltà di agire e resistere in giudizio per l'Associazione e di nominare allo scopo avvocati e procuratori. Tutti gli Associati danno anche singolarmente a lui mandato di rappresentarli in giudizio sia contro gli Associati, sia contro i terzi, quando ritenga che l'interesse di essi mandanti lo richieda e l'autorizzano a rilasciare procure generali e speciali ad altri mandatari da lui scelti per far valere dette azioni in giudizio.

Nell'espletamento degli affari aventi carattere d'urgenza il Presidente potrà assumere autonomamente decisioni da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione dura in carica quattro anni e può essere rieletto. A lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Associato più anziano in termini di iscrizione all'Associazione in carica nel Consiglio.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, qualora eletto, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, attivare carte di credito anche pre pagate e procedere agli incassi.

Conferisce al Vice-Presidente o ai Associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei associati per l'elezione del nuovo Presidente.

#### Articolo 24

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza (anche e-mail attraverso l'indirizzo dell'associazione) coadiuvando il lavoro del Presidente, convoca le Assemblee, ordinarie e straordinarie, nei modi previsti dell' art. 14.

Qualora non venga individuato, svolge anche le funzioni di cassiere, secondo quanto previsto dall' art. 25.

#### Articolo 25

Il Tesoriere, qualora eletto, cura l'amministrazione dell' Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo e su disposizione del Presidente.

È conferita al Tesoriere la facoltà di operare presso istituti bancari, postali e di credito con firma libera e disgiunta rispetto al presidente.

Qualora non venga eletto, le sue attività vengono svolte dal Segretario.

#### Articolo 26

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario.

#### Articolo 27

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea, qualora lo ritenga necessario, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non associati e resta in carica 4 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

#### Articolo 28

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

#### Articolo 29 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei associati per la consultazione.

#### Articolo 30


Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 19. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo.

#### Articolo 31

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il presente statuto è stato redatto, letto e sottoscritto in data 02 Settembre 2013 e diventa parte integrante dell'atto costitutivo della "ISASD - Italian Scientific Association Safety and Defibrillation - Associazione Scientifica" all'allegato A" ed è composto da 9 (nove) pagine intere, contenenti 31 articoli.

Fabrizio Delogu



Andrea Di Nardo

